



SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio Demografico, Elettorale e Stato Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 24/02/2021

**OGGETTO: ESUMAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI BASIGLIO
DI N. 107 RESTI MORTALI DAI CAMPI DI INUMAZIONE**

IL SINDACO

Visto l'art. 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 08.11.2018 che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione;

Visto l'art.79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 concernente l'operazione della cremazione;

Vista la Legge 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";

Vista la Legge Regionale 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità";

Visto l'art. 20 del Regolamento Regionale regione Lombardia n.6 del 9 novembre 2004 e ss.mm.ii. "Regolamento in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";

Atteso che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nonché il DPR 285/90, prevedono la possibilità di concedere apposite cellette ossario o cinerarie per la conservazione di ossa o ceneri, qualora i familiari non intendessero depositarle nell'ossario/cinerario comune;

Richiamato l'avviso pubblicato presso il Cimitero Comunale in data 30/10/2020, con il quale si informava la cittadinanza dell'avvio delle procedure previste per effettuare le operazioni di esumazione ordinaria dai campi di inumazione nel cimitero comunale, invitando i familiari interessati a rivolgersi all'Ufficio Demografico per ogni informazione sulla programmazione delle operazioni;

Rilevato che, per motivi di igiene e di sicurezza, durante le operazioni di esumazione è necessario procedere alla chiusura al pubblico del cimitero al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni;

Preso atto che, sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti per portare a conoscenza dei familiari dei defunti il programma di esumazione;

Preso atto che per i defunti per i quali non sono rintracciabili parenti, si procederà all'esumazione ordinaria dopo l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, per giorni 90 (novanta) presso l'Albo Pretorio e sul Sito Internet dell'Ente e all'affissione presso il Cimitero Comunale;



ORDINA

- 1) che trascorsi 90 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, abbiano inizio i lavori di esumazione ordinaria dei n.107 resti mortali dai campi di inumazione per scadenza del turno di rotazione, come da allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- 1) che, durante i lavori di esumazione, il cimitero rimanga chiuso al pubblico per motivi di sicurezza e di igiene pubblica;
- 2) che le operazioni si effettuino tutti i giorni, escluso il sabato ed i giorni festivi, fino alla conclusione delle stesse e fatte salve non prevedibili esigenze di servizio;
- 3) che, salvo diverse esigenze di servizio, anche in assenza dei congiunti, si adotti ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti che volessero presenziare alle operazioni stesse;
- 4) che sia prevista una zona di interdizione al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni stesse;

INFORMA CHE

- 5) i resti mortali mineralizzati rinvenuti in tale operazione, per i quali non è stata ricevuta esplicita richiesta da parte dei parenti di assegnazione di una sepoltura individuale, verranno raccolti in apposita cassetta zincata, corredata di targhetta di riconoscimento e custodite in deposito provvisorio nel cimitero, per 90 giorni dalla data di esumazione, trascorso tale termine si procederà alla tumulazione dei resti ossei in ossario comune;
- 6) i resti mortali non completamente mineralizzati (indecomposti) risultanti dalle operazioni di esumazione, potranno, a scelta dei congiunti:
 - essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto; in tal caso sarà necessario recarsi presso l'ufficio Stato Civile del Comune per richiedere l'autorizzazione alla cremazione. Sono a carico dei familiari tutte le spese inerenti e conseguenti la cremazione;
 - essere inumati nuovamente nella medesima area per un periodo non inferiore ad anni quattro (4), previo pagamento delle vigenti tariffe;

DISPONE

- 7) che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line, all'ingresso del cimitero e pubblicata per lo stesso periodo sul sito internet del Comune per il periodo di 90 (novanta) giorni;
- 8) che copia della presente ordinanza venga trasmessa all'Ufficiale Sanitario dell'ATS di competenza (art. 20, comma 13 Regolamento regionale n.6/2004) e Prefettura di Milano;



COMUNE DI BASIGLIO *Città Metropolitana di Milano*

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n.241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Lidia Annamaria Reale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 il cui originale è depositato presso gli archivi comunali